Civile Sent. Sez. L Num. 15009 Anno 2019
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: MAROTTA CATERINA
Data pubblicazione: 31/05/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso 27697-2017 proposto da:

COMUNE DI PORTO TORRES, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABRIZIO BIONDA;

2019

1018

- ricorrente -

contro

GARAU MARCELLO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ENRICO MARIA MASTINU;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 103/2017 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 16/05/2017 R.G.N. 395/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/2019 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per l'accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;

uditi gli Avvocati ARTURO MARESCA, FABRIZIO BIONDA;

udito l'Avvocato ENRICO MARIA MASTINU.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

1.1. Con ricorso al Tribunale di Sassari l'ing. Marcello Garau conveniva in giudizio il Comune di Porto Torres per sentir accertare l'illegittimità del licenziamento senza preavviso intimatogli in data 29/9/2010 all'esito del procedimento disciplinare nell'ambito del quale gli era stato contestato, in relazione all'ammissione al concorso per la copertura di un posto di Dirigente Tecnico Ambientale, di aver prodotto "falsità dichiarative, commesse ai fini della instaurazione del rapporto di lavoro" ed in particolare di aver dichiarato, a termini del bando, "di aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni".

1.2. Il procedimento disciplinare aveva preso avvio da un'istanza in data 20 luglio 2010 con la quale altro partecipante al medesimo concorso, e cioè l'ing. Mario Salvatore Cappai, aveva richiesto al Comune di Porto Torres l'annullamento in autotutela del provvedimento di approvazione della graduatoria di merito definitiva, relativa al suddetto concorso per titoli ed esami, e del provvedimento di immissione in servizio a tempo pieno ed indeterminato del Garau, istanza alla quale erano stati allegati atti relativi al rapporto intercorso tra il Garau e la ASL n. 1 di Sassari, che non avrebbe integrato il requisito dello svolgimento almeno quinquennale di un incarico dirigenziale o equiparato in una pubblica amministrazione, requisito, invece, dichiarato come sussistente dal Garau.

1.3. Il Tribunale rigettava il ricorso ritenendo che la falsità contestata fosse effettivamente sussistente avendo il Garau dichiarato, attraverso l'autocertificazione, di aver svolto servizio almeno quinquennale con incarico dirigenziale o equiparato a fronte dello svolgimento di mera attività di collaborazione coordinata e continuativa.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1.4. La Corte d'appello di Cagliari, in riforma della decisione di primo grado, annullava il licenziamento e disponeva la reintegrazione del Garau contestualmente dichiarando l'inammissibilità dell'intervento in causa di Mario Salvatore Cappai.

Riteneva la Corte territoriale che la condotta contestata di "avere falsamente dichiarato o attestato" dovesse essere provata dal Comune datore di lavoro non solo con riguardo al fatto oggettivo della falsità ma altresì con riferimento alla volontarietà ed alla consapevolezza di tale condotta, anche attraverso indizi concordanti e che quest'onere probatorio non fosse stato assolto; di contro, la generica previsione del bando di concorso relativa all'avvenuto espletamento di incarichi direttivi, il tenore dei contratti stipulati con la ASL e l'inquadramento risultante dalle buste paga, in una all'esito del procedimento penale, escludevano l'elemento della volontarietà del comportamento addebitato e provavano che, piuttosto, questo fosse stato improntato a leggerezza.

1.5. Proposto ricorso per cassazione da parte del Comune di Porto Torres oltre che, in via incidentale da parte del Garau, questa Corte, con decisione n. 17304/2016, cassava la sentenza impugnata ritenendo che la Corte territoriale nel porre a carico del Comune la prova della sussistenza dell'elemento soggettivo, *sub specie* di consapevole mendacio da parte del Garau in ordine alle dichiarazioni rese al momento della domanda di partecipazione al concorso e al momento della sottoscrizione del rapporto di lavoro, avesse in pratica addebitato al Comune l'onere di dimostrare fatti e circostanze che soltanto l'autore delle dichiarazioni era in grado di provare per giustificare la sua condotta e per ricostruirla come frutto di un equivoco ovvero di un incolpevole errore circa il contenuto e la veridicità delle dichiarazioni stesse.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1.6. Decidendo in sede di rinvio, la Corte d'appello Cagliari annullava il licenziamento del Garau con le conseguenze reintegratorie e risarcitorie.

1.7. Riteneva la Corte territoriale che l'appellante avesse assolto all'onere della prova statuito da questa Corte con il principio di diritto di cui alla pronuncia rescindente.

Pur confermando l'ontologica diversità tra il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa svolto prima della partecipazione al concorso del Garau ed il requisito dello svolgimento di un servizio dirigenziale richiesto dal bando, valorizzava talune circostanze che avevano caratterizzato il rapporto tra il Garau e la Asl di Sassari (l'orario di lavoro di 36 ore, la sottoposizione del contratto di collaborazione alla condizione risolutiva della 'copertura del posto di dottore di Scienze ambientali mediante pubblico concorso', il contenuto della deliberazione del direttore generale della ASL, il riferimento scritto alla titolarità di un incarico dirigenziale nei cedolini paga e negli ordini di servizio, l'inserimento del Garau nei turni di reperibilità) tali da ingenerare nel primo la ragionevole convinzione di possedere l'esperienza professionale dirigenziale richiesta per la partecipazione al concorso e da escludere così la consapevolezza di rendere una falsa e fraudolenta attestazione.

Rilevava che assumesse carattere dirimente anche la circostanza che il Comune di Porto Torres aveva ammesso la partecipazione del Garau al concorso vagliando la documentazione prodotta e ritendendo la stessa idonea a comprovare il possesso del requisito richiesto per l'assunzione in sevizio.

Poneva, altresì, in risalto l'intervenuto decreto di archiviazione del giudice penale nell'ambito del procedimento penale instaurato a carico del Garau a seguito di denuncia sporta dal Cappai, decreto deponente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

per l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato di falso e dell'elemento materiale della truffa.

Riteneva, infine, che il Comune non avesse fornito alcuna prova dell'*aliunde perceptum*.

2. Per la cassazione di questa pronuncia ha proposto ricorso il Comune di Porto Torres affidandosi a cinque motivi.

3. Marcello Garau ha resistito con controricorso.

4. Il Comune di Porto Torres ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, deve osservarsi che non si ravvisano profili di incompatibilità nei confronti di alcuni componenti del collegio che hanno esaminato il precedente ricorso per Cassazione nell'ambito del medesimo giudizio (sentenza n. 17304/2016). Come hanno avuto modo di sottolineare le Sezioni Unite di questa Corte, il giudizio di legittimità non si riferisce direttamente alla domanda proposta dall'attore, bensì alla decisione già assunta su tale domanda al fine di verificarne, appunto, la correttezza; pertanto, qualora una sentenza pronunciata dal giudice di rinvio formi oggetto di un nuovo ricorso per cassazione, il collegio può essere composto anche con magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, ciò non determinando alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice (v. Cass., Sez. U., 25 maggio 2013, n. 24148). Le Sezioni Unite hanno, invero, ritenuto che non sussiste la concreta possibilità che il giudice che abbia partecipato al precedente giudizio di legittimità sia meno libero di decidere o sia condizionato dalla volontà di 'difendere' la precedente decisione di legittimità.

2. Con il primo motivo, il Comune ricorrente denuncia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., *error in procedendo* per omessa pronuncia (art. 360, n. 4, cod. proc. civ.).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Censura la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciare sulla domanda proposta in via preliminare dal Comune (della quale la stessa sentenza impugnata aveva dato conto) relativa all'inammissibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse.

Evidenzia che, a seguito dell'impugnativa dinanzi al Tar della procedura concorsuale indetta dal Comune di Porto Torres da parte dell'ing. Cappai (secondo classificato), erano stati annullati tutti gli atti della procedura concorsuale e la stessa graduatoria e che in sede di autotutela l'annullamento della nomina del Garau era stato confermato. Ciò implicava l'insussistenza di ogni titolo a percepire alcuna retribuzione se non quelle fino al licenziamento, in qualità di funzionario di fatto.

3. Con il secondo motivo il Comune ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. per omessa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Deduce che non potrebbe considerarsi che la Corte territoriale abbia implicitamente respinto l'eccezione di cui al precedente motivo di ricorso non emergendo alcun elemento da cui poter ricavare una pronuncia sia pure implicita. Evidenzia che la frase contenuta nella sentenza impugnata secondo cui erano da considerare 'assorbite tutte le altre questioni non affrontate in quanto irrilevanti ed ininfluenti ai fini della decisione' è assolutamente inidonea a dare conto del convincimento del giudice e tale da integrare una motivazione del tutto apparente.

Sostiene che la questione non fosse né irrilevante né ininfluente.

4. Con il terzo motivo il Comune ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione del principio di diritto dettato da questa Corte nella sentenza n. 17304/2016.

Rileva che la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare se il Garau avesse dato prova del fatto che la falsa attestazione (possesso dei

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

requisiti di accesso consistenti nell'anzianità di servizio nella dirigenza) era dipesa causa a lui non imputabile e cioè frutto di un errore incolpevole.

Evidenzia che nell'interpretazione della Corte territoriale l'errore del Garau non aveva avuto ad oggetto la falsità commessa ma semmai l'interpretazione del requisito richiesto dal bando.

Sottolinea che la Corte territoriale avrebbe ritenuto l'errore scusabile confondendo il dolo con la colpa.

Rileva che non si sarebbe potuta considerare la condotta giustificata solo perché non dolosa.

Sostiene che l'attestazione del Garau dovesse ritenersi idonea a giustificare il licenziamento in quanto determinata quantomeno da una colpa grave nell'aver alterato la qualificazione del rapporto.

Assume che il predetto fosse in possesso delle adeguate conoscenze, al momento della presentazione della domanda, proprio in considerazione della delicatezza e delle responsabilità connesse all'incarico cui aspirava, così da richiedere un accertamento effettivo e non superficiale nel merito delle dichiarazioni che andava a rendere.

Rileva che la Corte territoriale, esorbitando non solo dalla regola di diritto enunciata ma dallo stesso oggetto del giudizio (che non era di conversione del rapporto intercorso con la ASL), era giunta a considerare che di fatto la collaborazione coordinata e continuativa intercorsa tra il Garau e la ASL avesse natura di rapporto di lavoro subordinato e addirittura di natura dirigenziale.

5. Con il quarto motivo di ricorso il Comune ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto della piena consapevolezza del Garau della natura non dirigenziale dell'incarico svolto, consapevolezza dimostrata dal fatto che in occasione del passaggio in ARPAS del personale dei PMP (Presidi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Multizonali di Prevenzione) della ASL di Sassari lo stesso era stato inquadrato non come dirigente neanche di tipo professionale e men che meno di struttura ma come livello D6 (collaboratore tecnico professionale) con decorrenza 1/1/2009 e quindi prima della domanda di partecipazione al concorso.

6. Con il quinto motivo il Comune ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ..

Censura la sentenza impugnata per non aver considerato provato l'*aliunde percetum* e per non aver dato corso all'istruttoria sul punto così come richiesto dal Comune in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio.

7. Il primo e il secondo motivo sono inammissibili.

La deduzione oggetto dei rilievi non è, infatti, consentita in quanto nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 cod. proc. civ., quale giudizio ad istruzione sostanzialmente 'chiusa', i fatti sopravvenuti rilevano solo se sopravvenuti al giudizio di legittimità della fase rescindente. Ed infatti nel giudizio di rinvio resta precluso l'esame di ogni questione logicamente pregiudiziale ed incompatibile non rilevata dalla Suprema Corte, o perché non investita della sua decisione da un motivo di ricorso o anche perché la questione, pur se in astratta ipotesi rilevabile d'ufficio, non lo è stata, sicché la pronuncia di legittimità può essere rimessa in discussione solo in base a fatti sopravvenuti alla pubblicazione della sentenza di cassazione (v. Cass. 20 luglio 2018, n. 19436; Cass. 31 marzo 2016, n. 6292; Cass. 12 dicembre 2014, n. 26200).

Fermo restando, infatti, che il giudizio di rinvio non è un giudizio autonomo, bensì la prosecuzione dei precedenti gradi e fasi, e che le parti conservano la medesima posizione processuale, nondimeno il suo ambito è circoscritto *ex lege* quanto alle domande proponibili, non anche alle difese, a meno che la novità di queste non sia tale da

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

alterare completamente il tema di decisione. Il che si verifica laddove la difesa, come nella specie, si identifichi con l'evidenziazione di un fatto (intervenuto annullamento della procedura concorsuale in sede di autotutela) ostativo all'accoglimento dell'avversa pretesa che, verificatosi in data 10/11/2014, e cioè prima che intervenisse la pronuncia rescindente n. 17304/2016, non era stato sottoposto al giudice di legittimità quale fatto nelle more sopravvenuto.

Il giudizio di rinvio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, poiché il loro esame verrebbe a porre nel nulla o a limitare tanto gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità, quanto l'operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta, ma agli effetti della decisione finale della causa.

Si consideri che, in conformità con l'indicato principio, è stato affermato (v. Cass. 29 agosto 2011, n. 17690) che, in sede di giudizio di rinvio, anche la sopravvenuta formazione del giudicato esterno deve essere presa in considerazione dal giudice del rinvio a condizione che la stessa sia intervenuta - come fatto impeditivo, estintivo o modificativo della pretesa azionata - in un momento successivo a quello della sua possibile allegazione nelle pregresse fasi processuali.

Nel caso in esame il fatto posto a base della dedotta inammissibilità dell'originario ricorso per sopravvenuta carenza di interesse del Garau (il quale, nella prospettazione del Comune, non avrebbe potuto più vantare alcun diritto alla ricostituzione del rapporto per essere stata annullata la procedura che ne aveva determinato la costituzione) non era stato allegato, quando avrebbe potuto, nella precedente fase di legittimità, il che rende inammissibile il rilievo di omessa pronuncia da parte del giudice del rinvio.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ed infatti non è configurabile il vizio di omessa pronuncia in relazione ad una domanda che il giudice di appello non sia tenuto a prendere in esame in quanto inammissibile (v. Cass. 17 agosto 2004, n. 16033; Cass. 20 marzo 2006, n. 6094; Cass. 31 marzo 2010, n. 7951; Cass. 31 dicembre 2013, n. 28812).

8. Il terzo motivo è infondato.

La Corte territoriale si è attenuta al principio di diritto laddove ha considerato che gli elementi addotti dal Garau (sul quale incombeva l'onere di provare fatti e circostanze per giustificare la sua condotta e per ricostruirla come frutto di un equivoco ovvero di un incolpevole errore circa il contenuto e la veridicità delle dichiarazioni stesse) deponessero per la sussistenza di tale errore incolpevole.

Non vi è stato da parte della Corte territoriale un aggiramento dell'oggetto della domanda ed una impropria considerazione del precedente rapporto di collaborazione alla stregua di un rapporto di lavoro subordinato ma solo la valorizzazione di taluni elementi che, visti dalla prospettiva soggettiva del Garau, erano stati tali da indurre lo stesso incolpevolmente in errore circa la riconducibilità di tale rapporto nell'ambito di quelli indicati nel bando ('incarichi dirigenziali o equiparati').

Peraltro la Corte territoriale, con un passaggio argomentativo che non ha formato oggetto di specifica censura, ha valorizzato anche la circostanza (v. pag. 13 della sentenza impugnata) che lo stesso Comune di Porto Torres avesse vagliato la documentazione prodotta e la avesse ritenuta idonea a comprovare il possesso del requisito richiesto per l'assunzione in sevizio, con ciò corroborando il prospettato errore incolpevole del Garau ed anche la dedotta adeguata conoscenza da parte dello stesso dei requisiti necessari per la partecipazione al concorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Anche a voler ammettere che gli incarichi equiparati di cui al bando di concorso fossero solo quelli, ontologicamente diversi dal rapporto di collaborazione del Garau, assegnati ai dipendenti di ruolo, privi di qualifica dirigenziale (e quindi in via di fatto), circostanza in sé integrante una falsità materiale oggettiva nella dichiarazione del Garau, tuttavia la Corte territoriale ha spiegato le ragioni per le quali, nello specifico, tale falsa dichiarazione fosse da attribuirsi ad un incolpevole errore del dichiarante.

Né maggior pregio ha il rilievo in base al quale la Corte territoriale si sarebbe basata sugli esiti del procedimento penale aperto a carico del Garau ed avrebbe confuso il dolo con la colpa.

Ed infatti, oltre a rilevarsi che il richiamo agli esiti del procedimento penale è stato operato in modo meramente incidentale, va osservato che di tali esiti è stato valorizzato solo il passaggio in cui tanto il Pubblico Ministero quanto il GIP hanno sostanzialmente convenuto sul fatto che anche l'uso della miglior diligenza non avrebbe potuto rendere avvertito il Garau circa l'insussistenza del requisito richiesto dal bando. Ciò emerge chiaramente dai riportati passaggi della sentenza di proscioglimento (v. pagg. 13 e 14) in cui è detto che: "la pregressa esperienza professionale del Garau poteva, infatti, fargli presumere di essere in possesso del requisito richiesto nei termini di cui tale requisito era richiesto dal bando di concorso" ed è evidenziato che il Comune di Porto Torres, prima di assumere in servizio il Garau, verificò il possesso dei requisiti allegati alla domanda di partecipazione al concorso, visto che la Commissione esaminatrice "attestando la presentazione della necessaria documentazione per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego, e dunque evidentemente la verifica positiva degli stessi, ha ritenuto l'idoneità di quei documenti a comprovare il possesso di quei requisiti".

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Se dunque l'insussistenza in capo al Garau di uno dei requisiti per l'ammissione al concorso era passata inosservata alla stessa Commissione, e cioè al soggetto istituzionalmente depositario di determinate competenze e conoscenze, era ragionevole escludere che il Garau fosse in condizione di accorgersi di non possedere il titolo richiesto dal bando.

Né fondatamente il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe sostanzialmente confuso l'erronea interpretazione del requisito richiesto dal bando con la contestata falsità in quanto, nella complessiva ricostruzione dei giudici cagliaritani, le due prospettive sono strettamente connesse avendo la prima determinato l'affermata insussistenza della consapevolezza di rendere, nella domanda di partecipazione al concorso, una falsa e fraudolenta attestazione.

9. Il quarto motivo è inammissibile.

Il ricorrente introduce una circostanza del tutto nuova e non oggetto di trattazione da parte della Corte territoriale senza che sia precisato quando ed in che termini la stessa sia stata sottoposta alla valutazione dei giudici di merito.

Invero in sede di ricorso per cassazione si fa riferimento ad atti allegati alla memoria di costituzione del Comune nel giudizio di riassunzione ma non è chiarito se si trattasse di atti già ritualmente prodotti nel giudizio di primo grado né è precisato quali siano state le deduzioni svolte con riguardo al contenuto di tali atti.

In ogni caso non sussiste il denunciato omesso esame atteso che il fatto storico rilevante in causa (e cioè la sussistenza dell'elemento soggettivo, *sub specie* di consapevole mendacio da parte del Garau in ordine alle dichiarazioni rese al momento della domanda di partecipazione al concorso e al momento della sottoscrizione del rapporto di lavoro) è stato ritualmente preso in considerazione dalla Corte territoriale in tutti i suoi profili (compreso quello relativo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

all'incolpevole errore circa il contenuto e la veridicità delle dichiarazioni) mentre le circostanze poste a fondamento del rilievo (e cioè l'aver agito il Garau nella consapevolezza della natura non dirigenziale dell'incarico svolto, consapevolezza asseritamente dimostrata dal successivo inquadramento dello stesso, in occasione del passaggio in ARPAS, nel solo livello D6, non dunque in categoria dirgenziale) non attengono al fatto storico rilevante in causa ma alla valutazione del materiale istruttorio (v. Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).

La censura suggerisce esclusivamente una rivisitazione delle emergenze processuali affinché se ne fornisca una valutazione diversa da quella accolta dalla sentenza impugnata. Ma non può il ricorso per cassazione enucleare un vizio rilevante a termini del nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ. dal mero confronto tra le risultanze istruttorie, vale a dire attraverso un'operazione che suppone un accesso diretto agli atti e una loro delibazione non consentiti in sede di legittimità (v. Cass., Sez. U., n. 8053/2014 cit.).

10. Il quinto motivo è infondato.

La deduzione *dell'aliunde perceptum* o *dell'aliunde percipiendum* quale fatto idoneo a limitare la responsabilità risarcitoria presuppone che il datore di lavoro alleghi e dimostri che il dipendente abbia espletato una diversa attività lavorativa e, quindi, abbia percepito ulteriori guadagni: a tal fine allegazione e richiesta di prova non possono essere avanzate in via meramente esplorativa, come invece avvenuto nel caso di specie. Diversamente, si verificherebbe una surrettizia esenzione dall'onere probatorio gravante sul datore di lavoro (cfr., *ex aliis,* Cass. 29 luglio 2010, n. 17759).

11. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

12. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

13. Va dato atto dell'applicabilità dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il Comune ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis*, dello stesso articolo 13.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13 marzo 2019

Il Cons. Est. — Il Presidente

Dott. Caterina Marotta — Dott. Giuseppe Napoletano

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione LAVORO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale